

**COMUNE DI PORDENONE
SETTORE SERVIZI SOCIALI**

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI
PROPRIETA' COMUNALE CON
DESTINAZIONE
ASSISTENZIALE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 611 del 10.12.1984 – ravvisata immune da vizi dal Comitato Provinciale di controllo nella seduta del 20.03.1985 con provvedimento n. 27365.
Testo entrato in vigore in data 22.06.1985*

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi di proprietà del Comune di Pordenone destinati a scopo assistenziale ai sensi della lettera d) dell'art. 47 della L.R. 1.9.1982 n. 75.

Art. 2 - Requisiti degli aspiranti assegnatari del Comune

Per partecipare all'assegnazione di un alloggio comunale a titolo assistenziale gli aspiranti assegnatari del Comune devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere il domicilio di soccorso nel Comune di Pordenone; nel caso di lavoratore emigrato che prima dell'espatrio aveva il domicilio di soccorso nel territorio comunale, aver già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro;
- b) non essere proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata;
- c) non essere assegnatari di un alloggio da parte dell'IACP con possibilità di occupazione immediata;
- d) fruire di un reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare inferiore a L.9.000.000.=

Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima del bando. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito di importo superiore al limite di cui all'art. 1, lettere b) e c), del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 è prevista una riduzione del reddito del nucleo familiare pari a L. 1.000.000=.

I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.

Art. 3 - Composizione del nucleo familiare

Ai fini di cui all'articolo precedente, per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune.

I figli maggiorenni e non a carico non vengono compresi, ai fini del precedente articolo, nel nucleo familiare.

I requisiti previsti dall'articolo precedente devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dai commi precedenti.

Art. 4 - Tempo di accertamento e riferimento dei requisiti

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 5 – Reddito da considerare

Ai fini di cui al precedente articolo 2 il reddito da considerare è quello complessivo imponibile agli effetti dell'IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 6 – Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e per la formazione della graduatoria

E' costituita presso il Comune la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e per la formazione della graduatoria dei richiedenti.

La Commissione è composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- b) da due Consiglieri Comunali, di cui uno espresso dalle minoranze, nominati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 29, punto g), della L.R. n. 75/82,
- c) dal Presidente della Circoscrizione, o da suo delegato, nel cui territorio si trovano gli alloggi da assegnare;
- d) da un operatore sociale per ciascuno dei due distretti socio-sanitari in cui è divisa la città di Pordenone;
- e) da un funzionario comunale designato dal Presidente della Commissione stessa, con voto consultivo.

La seduta della Commissione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 7 – Presentazione delle domande ed istruttoria

Le domande, redatte esclusivamente su apposito modulo fornito dal Comune, da ritirarsi anche presso le sedi delle Circoscrizioni e dei distretti socio-sanitari, devono essere presentate esclusivamente presso la sede del Comune di Pordenone.

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1 – stato di famiglia, cittadinanza e residenza (anche cumulativo);
- 2 – atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che né il richiedente né i componenti il suo nucleo familiare sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio o porzione di fabbricato ovunque ubicati. Qualora il richiedente o altri membri del nucleo familiare siano titolari di diritti su un alloggio da considerarsi inadeguato, dovrà essere dichiarato nell'atto notorio l'ubicazione esatta della proprietà immobiliare. L'aspirante assegnatario dovrà comunque dichiarare nell'atto notorio di impegnarsi ad alienare l'immobile inadeguato.
- 3 – atto notorio o dichiarazione sostitutiva rilasciata da tutti i componenti il nucleo familiare così come risultante dalla certificazione anagrafica (per i figli minorenni la dichiarazione sarà rilasciata dal tutore o da chi abbia la patria podestà) ai sensi dell'art. 24 della legge 13.4.1977 n. 114 presso il Comune di residenza e resa dai richiedenti ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, dalla quale risulti l'ammontare complessivo del reddito percepito con riferimento all'ultima dichiarazione presentata all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. Nella dichiarazione stessa dovrà essere precisata la natura del reddito (di lavoro dipendente, autonomo di impresa, di terreni, di fabbricati, ecc.);
- 4 – ogni altro documento o titolo atto a comprovare il diritto all'attribuzione dei punteggi previsti quali:

- a) dichiarazione del Sindaco attestante il degrado o l'improprietà dell'alloggio attualmente occupato con descrizione delle caratteristiche dell'immobile;
- b) dichiarazione di antigienicità dell'alloggio rilasciata dall'Ufficiale Sanitario o dal Responsabile dell'U.S.L.;
- c) stato di famiglia di eventuali nuclei coabitanti con certificazione anagrafica dell'inizio della coabitazione;
- d) provvedimento dell'autorità competente diretto al rilascio dell'alloggio attualmente occupato;
- e) ordinanza di rilascio di alloggio di servizio per avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente;
- f) provvedimento esecutivo di sfratto;
- g) certificato rilasciato dal Sindaco attestante la composizione dell'attuale alloggio, con indicazione delle dimensioni e della destinazione dei vani;
- h) certificato medico di gravidanza;
- i) copia fotostatica del contratto di locazione e delle ricevute di pagamento dell'affitto degli ultimi tre mesi quando il canone superi il 20% del reddito familiare;
- l) certificato attestante il grado e tipo di invalidità rilasciato dalla apposita Commissione o chiaro certificato medico;
- m) copia della sentenza di divorzio o separazione;
- n) tutti gli altri documenti indicati nel modulo domanda.

Il Comune procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati alla istruttoria delle domande.

Il Comune può richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine termini perentori, i documenti occorrenti a comprovare e completare la situazione denunciata nella domanda.

Art. 8 - Graduatoria

La Commissione formula la graduatoria e la trasmette al Sindaco per i provvedimenti successivi.

Art. 9 - Punteggi

La graduatoria viene determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda del seguente punteggio, in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti:

- 1) ai richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:
 - a) in edifici fortemente degradati o in ambienti o locali non idonei all'abitazione, quali baracche, centri raccolta, dormitori pubblici, soffitte, cantine, sottoscala, ecc., o in alloggio antigienico: da 1 a 5 punti, a seconda della misura di improprietà del ricovero o del degrado dell'edificio, della antigienicità dell'alloggio;
 - b) in coabitazione con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
 - legati da vincoli di parentela o di affinità: punti 1;
 - non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 2;
- 2) ai richiedenti che abitino alla presentazione della domanda con il proprio nucleo familiare:
 - a) in un alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento di sgombero delle autorità competenti: punti 6;

- b) in un alloggio di servizio che debba essere abbandonato a seguito dell'avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 6;
- c) in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti 6;
- d) in un alloggio sovraffollato: da punti 1 a punti 3, a seconda del rapporto fra il numero dei componenti il nucleo familiare - o i nuclei familiari, in caso di coabitazione -, il numero dei vani occupati e la superficie di questi, nonché a seconda dello stato di salute, del sesso e dell'età dei conviventi;
- 3) ai richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da una unità: ½ punto; da due unità: 1 punto; da tre unità: 1 punto e ½, e via di seguito con incremento di ½ punto per ogni ulteriore unità. Ai richiedenti il cui coniuge alla presentazione della domanda sia in stato di gravidanza, viene attribuito, previa presentazione di certificato medico, un ulteriore ½ punto.
- 4) in base al quoziente tra il reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare, determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, diviso per il numero dei componenti il nucleo stesso: da 1 a 5 punti;
- 5) ai richiedenti che corrispondono per il canone di affitto dell'alloggio occupato alla presentazione della domanda dal 20% al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare: punti 2; più del 30%: punti 3; più del 40%: punti 4; più del 50%: punti 5;
- 6) al richiedente che sia egli stesso o membro del suo nucleo familiare, grande invalido civile-militare, del lavoro o di servizio, invalido permanente al lavoro: punti 2; invalido o mutilato civile o militare, del lavoro o di servizio, per malattie sociali o professionali o invalido agli effetti dell'INPS con grado pari o superiore al 33%: punti 1;
- 7) ai richiedenti che siano pensionati o lavoratori dipendenti: punti 2.
- Un punto viene inoltre attribuito ai richiedenti vedovi, divorziati o legalmente separati con prole minore a carico non conviventi con altra persona;
- 8) ai richiedenti che hanno particolari bisogni assistenziali evidenziati da relazione del servizio sociale: da punti 1 a punti 5.

I punteggi predetti sono cumulabili ad eccezione di quelli previsti al punto 2, lettere a), b), c) con quelli di cui al punto 1, lettere a), b), e al punto 2, lettera d). I punti di cui al presente articolo sono attribuibili anche in frazione di ½ punto.

Art. 10 – Assegnazione degli alloggi

L'assegnazione degli alloggi a scopo assistenziale agli aventi diritto in base alla graduatoria, è effettuata dalla Giunta Comunale. In caso di comprovata e particolare urgenza, il Sindaco o suo delegato, sentiti, anche telefonicamente, i componenti dell'apposita Commissione, può assegnare un alloggio con provvedimento che sarà successivamente ratificato dalla Giunta Municipale e comunicato alla Commissione prevista dal presente regolamento.

L'assegnazione viene comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, gli aventi diritto devono trasmettere, a pena di decadenza, l'accettazione dell'assegnazione stessa.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario e dai suoi familiari entro 15 giorni dalla consegna, salvo proroga, da concedersi dal Sindaco a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del

termine previsto. L'inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporta la decadenza della assegnazione.

Art. 11 – Cambio di alloggio

L'assegnatario di un alloggio a titolo assistenziale può chiedere, in cambio, l'assegnazione di un altro alloggio resosi disponibile.
Spetta alla Giunta Comunale decidere in merito all'accoglimento della domanda di cambio, sentita la Commissione di cui all'art. 6.

Art. 12 - Decesso

In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del defunto, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

Chi subentra nella domanda o nell'assegnazione al posto del defunto, deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte e che era incluso nello stato di famiglia, e deve inoltre possedere in requisiti prescritti dal presente regolamento.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all'eventuale cambio di intestazione dell'assegnazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Al momento del cambio il Comune verifica che per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento.

Qualora il titolare dell'assegnazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti del nucleo originario, il Comune provvederà al cambio dell'intestazione dell'assegnazione in favore della persona che assumerà la qualifica di "capo famiglia", previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Nel caso di ospitalità con carattere definitivo è consentito il subentro alle stesse condizioni del comma precedente.

In difetto degli eredi o delle persone indicate e delle condizioni previste dai commi precedenti, la domanda o l'assegnazione decadono.

Art. 13 – Annullamento dell'assegnazione

Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, la Giunta Comunale, previo parere conforme della Commissione di cui all'art. 6, annulla l'assegnazione.

Art. 14 – Revoca dell'assegnazione

La Giunta comunale dispone in qualsiasi momento, previo parere conforme della Commissione di cui all'art. 6, la revoca dell'assegnazione di chi:

- a) sia divenuto titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo

familiare. Nel caso di proprietà di un alloggio inadeguato, l'assegnatario deve alienare la proprietà;

- b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva la preventiva autorizzazione del Sindaco, giustificata da gravi motivi;
- c) abbia assegnato l'alloggio a terzi;
- d) abbia subito una diminuzione del nucleo familiare tale che il numero dei vani, esclusa la cucina e gli accessori, risulti superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno; in tal caso il Sindaco promuoverà la revoca solo qualora l'assegnatario non abbia preventivamente accettato uno scambio con altro alloggio adeguato alla composizione del suo nucleo familiare;
- e) venga a godere in maniera continua di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore al limite annualmente in vigore per beneficiare degli interventi di edilizia sovvenzionata;
- f) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti;
- g) abbia rinunciato a presentare domanda o all'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica previsto dalla legge regionale n. 75/1982 (compresi gli alloggi parcheggio per sfrattati, se di dimensioni adeguata per il nucleo familiare);
- h) abbia rinunciato, senza giustificato motivo, ad avere in locazione un alloggio adeguato al nucleo familiare reperito nel libero mercato.

La Giunta Comunale può concedere un termine non superiore a 6 mesi per il rilascio dell'immobile.

Art. 15 – Canone per rimborso spese

Il canone mensile per rimborso spese degli alloggi assegnati a titolo assistenziale è determinato nella misura del 5% del reddito imponibile IRPEF complessivo annuo per l'intero nucleo familiare e comunque in misura non inferiore a L. 20.000 mensili.

Tale canone corrisponde ad un parziale rimborso spese per oneri generali di amministrazione e per oneri di manutenzione straordinaria.

La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni e per l'asporto dei rifiuti solidi, sarà fissata preventivamente dal Comune ed annualmente sottoposta a conguaglio sulla base del costo dei servizi prestati.

Art. 16 – Precarietà dell'assegnazione

L'assegnazione dell'alloggio è a titolo assistenziale per sopperire alle urgenti e contingenti necessità alloggiative.

L'assegnazione non può superare i due anni di tempo. Trascorsi i due anni, qualora l'assegnatario non abbia ancora reperito un alloggio di edilizia pubblica residenziale o di edilizia privata, nonostante le domande regolarmente presentate, in via eccezionale può presentare domanda per la proroga dell'assegnazione dell'alloggio a titolo assistenziale per altri due anni.

La proroga può essere concessa una sola volta.

In ogni caso, trascorsi due anni dall'assegnazione iniziale, il provvedimento dell'Amministrazione Comunale per il rilascio dell'alloggio si intende

esecutivo agli effetti dell'art. 52 della L.R. 75/1982 (particolari disposizioni per gli sfrattati).

Art. 17 – Norma transitoria

Le assegnazioni a titolo assistenziale, previste nel presente Regolamento, saranno effettuate per gli alloggi disponibili e liberi al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento stesso e per gli alloggi che si renderanno disponibili e liberi in futuro.

Gli attuali alloggi di proprietà comunale già assegnati a titolo assistenziale con apposite deliberazioni, restano assegnati alle persone che attualmente li occupano per un periodo non superiore a due anni dalla data di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 sulla precarietà dell'assegnazione.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 28.09.2005*